



REGISTRO IMPRESE di FOGGIA DIRETTIVA N. 2 DEL 19/11/2018

OGGETTO: Iscrivibilità nel registro delle imprese degli atti prodromici al trasferimento quote ex art. 2470 c.c.

IL CONSERVATORE

PREMESSO che giungono, da parte dell'utenza professionale, sempre più numerose istanze volte ad ottenere l'iscrizione o annotazione nel registro delle imprese di "domande giudiziali" vale a dire di atti introduttivi di azione revocatoria o simulatoria di trasferimento quote di società a responsabilità limitata;

RILEVATO che gli adempimenti citati sono atti introduttivi di procedimenti giudiziari suscettibili di concludersi con un provvedimento cui consegua un effetto traslativo della proprietà di quote di s.r.l. oppure risolutivo di un trasferimento di quote precedentemente iscritto o, ancora, del consolidamento o del venir meno di un vincolo annotato al registro imprese;

VISTO l'art. 2470 del codice civile, secondo cui *"l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale"*;

RILEVATO che l'Ufficio registro imprese, alla luce del testo normativo citato e conformemente al principio di tassatività consolidato nell'art. 2188 c.c. secondo cui un'iscrizione può avvenire solo se prevista dalla legge ha, finora, ritenuto non iscrivibili le fattispecie citate in premessa;

PRESO ATTO, tuttavia, che la giurisprudenza maggioritaria più recente si è, invece, espressa in termini positivi relativamente alla iscrivibilità delle domande giudiziali attraverso un percorso argomentativo, secondo cui il principio di tassatività delle iscrizioni nel Registro delle imprese deve essere letto unitamente al principio della completezza delle iscrizioni e nell'ambito di una interpretazione sistematica della pubblicità del Registro delle imprese (tra le espressioni giurisprudenziali quali Trib. Milano 8 marzo 2001; Trib. Milano 4 aprile 2001; Trib. Perugia 25 febbraio 2002; Trib. Rovigo 11 febbraio 2004; Trib. Ferrara 9 maggio 2005; Trib. Firenze 13 luglio 2005; Trib. Modena 28 febbraio 2006; Trib. Oristano 10 maggio 2007; Trib. Milano 22 dicembre 2012; Tribunale di Milano "Sezione specializzata in materia di impresa" 4 luglio 2014 in sede di reclamo ex art. 2192 c.c.; Tribunale di Napoli, 23 aprile 2015)

VISTO il decreto n. cronologia n. 425/2018 del 07/10/2018 RG n. 3149/2018 con il quale il Giudice del registro Imprese di Foggia, pur respingendo - per motivi differenti - il ricorso ex art. 2189 c.c. avverso il provvedimento del conservatore di rifiuto di iscrizione di una domanda giudiziale, ha osservato che "il principio di completezza sotteso al sistema delle pubblicità commerciali comporta la possibilità di iscrivere a registro delle imprese, anche in difetto di una espressa previsione normativa, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione" dovendosi, pertanto, dare "una interpretazione estensiva dell'art. 2470 c.c. che attribuisca al termine 'atto di trasferimento' un significato coerente con l'obiettivo di trasparenza nella circolazione di quote di s.r.l con conseguente possibilità di iscrivere al registro delle imprese ogni vicenda che riguarda tali quote, anche se solo prodromica alla loro acquisizione, ivi comprese, quindi, le domande giudiziali volte ad accertarne la titolarità"

VISTO, altresì, che nel decreto citato il Giudice del Registro Imprese di Foggia ha ritenuto “di dover dare seguito all'unanime orientamento giurisprudenziale” a favore dell'iscrivibilità degli 'atti prodromici'

RITENUTO, conseguentemente a quanto sopra esposto, di dover allinearsi alla tesi, ormai consolidata, che il principio di tassatività deve essere applicato unitamente al principio di completezza e veridicità dei fatti iscritti nel Registro delle Imprese,

DISPONE
con effetto dalla data odierna

che gli uffici procedano all'iscrizione nel registro delle imprese di domande giudiziali ovvero di atti introduttivi di azione revocatoria o simulatoria e più in generale di tutti gli atti 'prodromici' all'eventuale trasferimento quote di società a responsabilità limitata, secondo le seguenti modalità:

- presentazione mod. S (riq. “Trasferimento quote – indicazione analitica variazioni);
- nel riquadro relativo al trasferimento quote andrà indicato il valore della quota;
- nel campo “tipo trasferimento quota” andrà prevista la voce: “Altro”
- nel campo “vincoli aggiuntivi sulla quota” andrà riportato analiticamente la descrizione dell'atto 'prodromico': ad esempio “azione revocatoria del trasferimento oppure azione di simulazione... ecc.;
- nel campo “note aggiuntive sulla quota” occorrerà prevedere una dichiarazione avente il seguente tenore: “Iscrizione domanda giudiziale (atto civile n. - Trib....) per azione.... (simulazione/revocatoria, ecc.) relativa all'atto di cessione della quota di nominali euro dal sig. al sig. iscritto in data n. prot.

Foggia 19 novembre 2018

Il Conservatore

dott. Nicola Pisapia

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005